



**Comune di San Gavino Monreale**

**(Provincia del Medio Campidano)**

*Via Trento, 2 – 09037 San Gavino Monreale*

# **REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA**

**Approvato con Deliberazione C.C. n. 60 del 04/09/2017  
Esecutivo dal 24/09/2017**



## SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI IMPEGNO CIVICO.....	3
Art. 3 – AREE DI INTERVENTO.....	3
Art. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	4
Art. 5 – PREVENZIONE RISCHI.....	4
Art. 6 – OBBLIGHI.....	4
Art. 7 – CONTROLLI.....	5
Art. 8 – AUTOFINANZIAMENTO.....	5
Art. 9 – RUOLO DELLE SCUOLE.....	5
Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI.....	5
Art. 11 – ALTRE DISPOSIZIONI.....	5



## **Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di Cittadinanza attiva finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione sul territorio in forma singola o aggregati in associazioni di seguito "Cittadini attivi".
2. Il servizio di Cittadinanza attiva è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che l'Amministrazione garantisce nell'interesse generale.
3. Il servizio di Cittadinanza attiva è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di volontariato civico, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e a tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
4. Il servizio di Cittadinanza attiva è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
5. L'attività svolta nell'ambito del servizio di Cittadinanza attiva di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.
6. Il presente Regolamento è adottato in attuazione degli artt. 2, 118, comma 4, della Costituzione.

## **Art. 2 – CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI IMPEGNO CIVICO**

1. L'impegno civico può essere definito come l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da cittadini che intendano partecipare alla vita comunitaria, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. Le attività solidaristiche promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.
3. Le attività di impegno civico, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
4. I cittadini attivi non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella dotazione organica del Comune e quindi l'instaurazione di rapporti con essi non comporta la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
5. L'attività dei singoli cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari diretti. L'Amministrazione si impegna a riconoscere dei contributi ai cittadini attivi previa fissazione dei criteri di assegnazione, vedi articolo 4 comma 1. È esclusa la possibilità di cumulare contributi comunali per la stessa tipologia di intervento.

## **Art. 3 – AREE DI INTERVENTO**

1. Il Comune intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attivando forme di collaborazione con i Cittadini, sulla base del principio di sussidiarietà.



2. Le attività sono individuate in linea di massima nelle seguenti aree di intervento:
  - a. sociale;
  - b. educativa e della formazione;
  - c. culturale e di tutela dei beni culturali;
  - d. aggregazione ricreativa e/o sportiva;
  - e. tutela e valorizzazione del patrimonio e del territorio;
  - f. tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, animale e verde urbano;
  - g. valorizzazione, anche culturale, dei centri storici, dei borghi periferici e del territorio rurale.
3. Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso e alle condizioni sociali e sanitarie e conformi alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

#### **Art. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

1. La Giunta, al fine di incentivare le forme di collaborazione dei cittadini in attività di pubblico interesse, stanza le disponibilità finanziarie e fissa i criteri, le modalità, la tipologia di contributo *a titolo esemplificativo contributo una tantum, contributi ordinari, contributi forfettari e simili...* in conformità delle finalità che intende perseguire e demanda al Responsabile di servizio competente la pubblicazione di un apposito bando che indichi le modalità e termini di presentazione delle domande, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle linee impartite dalla Giunta comunale.
2. Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema predisposto dal Responsabile di servizio competente.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare proprie proposte di intervento, in relazione alle quali richiedere la partecipazione attiva dei Cittadini.

#### **Art. 5 – PREVENZIONE RISCHI**

1. I cittadini attivi dovranno svolgere l'attività di cura dei beni comuni in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

#### **Art. 6 – OBBLIGHI**

1. I cittadini attivi si impegnano:
  - a. svolgere le attività concordate esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
  - b. dichiarare che le attività svolte non siano retribuite da terzi;
  - c. assicurare adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito;
  - d. dare immediata comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
  - e. operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo



politico, etico e religioso e alle condizioni sociali e sanitarie e in osservanza delle disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

2. I Cittadini che collaborano con l'Amministrazione alle attività solidaristiche nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Regolamento:
  - a. rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;
  - b. assumono, durante la realizzazione dell'intervento concordato, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati o delle aree detenute, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.
3. Sulle responsabilità derivanti dal precedente comma, derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.

#### **Art. 7 – CONTROLLI**

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività cittadini attivi ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività qualora:
  - a. da esse possa derivare un danno per il Comune;
  - b. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
  - c. siano accertate violazioni di leggi;
  - d. l'Amministrazione non ritenga più opportuno il prosieguo dell'attività.

#### **Art. 8 – AUTOFINANZIAMENTO**

1. Il Comune agevola le iniziative dei Cittadini volte a reperire fondi per le azioni svolte nell'ambito delle aree individuate dal presente Regolamento a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla provenienza delle risorse raccolte, sulla loro destinazione e sul loro puntuale utilizzo.

#### **Art. 9 – RUOLO DELLE SCUOLE**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nell'ambito della cittadinanza attiva.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

#### **Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Sono a carico del Responsabile di servizio competente gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione.

#### **Art. 11 – ALTRE DISPOSIZIONI**

1. L'organo esecutivo è autorizzato a riconoscere, in deroga al presente regolamento, un contributo forfettario per attività rientranti nell'ambito della cittadinanza attiva che siano state svolte nell'anno 2017 prima dell'approvazione del presente Regolamento e che siano state valutate positivamente.